

Repertorio n.115280

Raccolta n.24780 -

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile, in Sansepolcro, nel mio studio. -----

A richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPOTRAVE/KILOWATT", con sede in Sansepolcro (AR), Via della Misericordia senza numero civico (codice fiscale n. 91006020514 - Partita Iva n. 01801830512). -----

Io sottoscritto Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n.88, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea di detta Associazione. -----

Ho avuto la presenza della Signora VENTURI Paola, nata a Pieve Santo Stefano (AR) il 14 agosto 1951, domiciliata per la carica presso la suddetta Associazione, quale Presidente del Consiglio Direttivo. -----

Detta comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto: -----

a) che, ai sensi degli art.73 e 106 D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con l. 24 aprile 2020 n.27 e successive proroghe e modificazioni tra cui in ultimo il D.L. 1° aprile 2021 n.44 è possibile l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; -----

b) che sono presenti personalmente tutti i soci, dei quali sono intervenuti presso questo studio oltre al Presidente, i soci Franchi Lucia, Ricci Luca, Ricci Marco, Rossi Michele e Ramanzini Chiara mentre il socio Marini Alessandro interviene in audio-video conferenza mediante la piattaforma Meet-Google; -----

c) che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, sono presenti in studio i Consiglieri Franchi Lucia e Ricci Luca; -----

d) che non è presente un Organo di Controllo non ricorrendo i presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore; -----

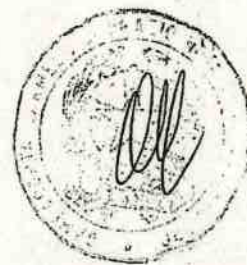
e) che tutti i soci, sia quelli presenti che quello in audio-video conferenza, si dichiarano pienamente informati della riunione e non si oppongono alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, accettandone la discussione; -----

f) che il Presidente ha constatato che il sistema di audio-video conferenza utilizzato garantisce effettivamente l'identificazione del partecipante, il suo intervento sugli argomenti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria, sia ai sensi della normativa emergenziale citata, sia ai sensi dell' articolo 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1) Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" e al fine del riconoscimento della personalità giuridica. In relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale comunica ai soci che, in considerazione della entrata in vigore della riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche), è necessario apportare modifiche allo statuto vigente per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per



Registrato ad Arezzo
il 13/04/2021
al n. 4049/1T

Dott. Carmelo Gambacorta Notaio
52037 Sansepolcro (AR) - Via Aggiunti, 88 - Tel. 0575 741572 - Fax 0575 740421

la opportuna domanda di riconoscimento della personalità giuridica. Si è quindi predisposto un nuovo statuto composto di ventisei articoli, che i soci hanno già avuto modo di conoscere prima d'ora essendo esso stato da tempo depositato presso la sede sociale come sopra attestato. Esso contiene le modifiche obbligatorie richieste da detta normativa e quelle altre ritenute opportune per una migliore e più attuale gestione dell'Associazione. -----

Il Presidente attesta inoltre che è stata depositata e vincolata, ai fini del riconoscimento, la somma di euro 20.000 (ventimila), importo richiesto dalla delibera della Regione Toscana n.788 del 30 settembre 2013 quale idonea garanzia per le obbligazioni assunte dall'Ente. A tal fine si allega al presente atto sotto la lettera "A" la documentazione bancaria attestante il vincolo di cui sopra, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente. -----

Procede quindi ad una breve esposizione degli articoli del nuovo statuto a tutti i soci presenti. -----

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera: -----

A) di approvare articolo per articolo e nella sua interezza il nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo delle intervenute modificazioni, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente, per farne parte integrante e sostanziale e che verrà depositato e pubblicato ai sensi di legge. -----

Sarà cura del Presidente dell'Associazione provvedere al deposito dello statuto aggiornato presso il Registro delle Persone Giuridiche Private pro tempore competente a lui conferendo i poteri per provvedere a tutti gli adempimenti all'uopo necessari; -----

B) di conferire al Presidente dell'Associazione il potere di apportare al presente statuto le modifiche che venissero richieste dall'Autorità amministrativa per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero nei Registri competenti in via transitoria, nonché a compiere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento da parte dell'Associazione della personalità giuridica. -----

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore diciassette e trenta. -----

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro in virtù di quanto disposto dagli articoli 82 e 104, 1° comma del Codice del Terzo Settore. ---

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in tre pagine intere e parte della quarta di un foglio e da me letto alla comparente che lo ha pienamente approvato. -----

F.to: Paola Venturi, Carmelo Gambacorta Notaio. -----

 **ALLEGATO "B" AL N. 24780 DELLA RACCOLTA** -----

STATUTO-----

Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt APS --

Art. 1 -----

(Costituzione) -----

L'Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt – costituita in Pieve Santo Stefano (Ar) quale associazione non riconosciuta mediante scrittura privata redatta in data 25 gennaio 2003 (registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Sansepolcro in data 29 gennaio 2003, serie 3, numero 98) con il nome di "Associazione Culturale Compagnia del Capotrave", successivamente modificato in "Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt" con verbale approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 19.11.2014 che ne ha anche spostato la sede legale in Sansepolcro (Ar), registrato tali cambiamenti presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.11.2014, si costituisce adesso quale associazione legalmente riconosciuta con la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, adottando la seguente denominazione: -----

"Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt – APS" -----

Art. 2 -----

(Sede) -----

L'Associazione ha sede a Sansepolcro (AR). -----
Agli effetti dell'iscrizione nel Registro Associazioni di Promozione Sociale l'attuale indirizzo della sede dell'Associazione è in Via della Misericordia senza numero civico, presso il Teatro alla Misericordia. -----

Art. 3 -----

(Durata dell'Associazione) -----

La durata dell'Associazione è illimitata e pertanto verrà a cessare solo con delibera dell'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 16 lettera g del presente statuto. -----

Art. 4 -----

(Scopi) -----

L'Associazione non ha scopo di lucro, si avvale dell'attività lavorativa e/o di volontariato dei propri associati, nonché dell'attività lavorativa e di volontariato di altre persone interessate agli obiettivi dell'Associazione e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale: -----

a) produrre, promuovere, progettare, organizzare, gestire e rappresentare, anche attraverso produzioni dirette, eventi culturali di ogni genere, di particolare interesse artistico e sociale, con specifico riferimento alle attività teatrali, coreografiche, musicali, circensi e multidisciplinari di spettacolo dal vivo. Nello specifico, l'Associazione, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, può produrre, organizzare, realizzare e distribuire spettacoli, performance, installazioni, letture, reading, mise en espace, attività di formazione professionale, laboratori teatrali, stage, conferenze, mostre, dibattiti, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, creazioni digitali, pubblicazioni, anche a mezzo stampa

periodica e con ogni altro strumento di comunicazione, nonché iniziative anche didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo teatrale, coreografico, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale in genere. -----

b) realizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali sono incluse le attività di formazione universitaria e post-universitaria e le attività di formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo, allo sviluppo di competenze culturali legate all'ambito digitale e al contrasto alla povertà educativa. --

c) sviluppo, in Italia, in Europa e altrove nel mondo, di contatti, scambi culturali e cooperazioni artistiche e co-produttive con soggetti, enti, società e istituzioni, sia pubblici, sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. -----

d) promozione delle pari opportunità, delle tematiche interculturali, di integrazione e di lotta alle discriminazioni, in un'ottica di sviluppo sostenibile sia sociale, sia etico, sia culturale, sia ambientale, nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la costituzione dell'Associazione. -----

e) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso attività partecipative e di rigenerazione urbana. -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusa l'organizzazione e gestione di attività culturali e sociali collegate al turismo. -----

L'Associazione promuove il volontariato e non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte quelle operazioni anche finanziarie e commerciali, ivi compresa quelle di merchandising, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché a essi direttamente connessi. Pertanto l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione degli stessi non siano imposti dalla legge. -----

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

L'Associazione, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale stabilite agli articoli precedenti, da considerarsi quali attività secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ma sempre secondo criteri e limiti definiti dai Decreti ministeriali che regolano le attività del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte, del Consiglio Direttivo. In particolare, assumendo direttamente la gestione di spazi con agibilità per pubblico spettacolo, l'Associazione svolgerà alcune attività secondarie e strumentali quali, ad esempio, somministrazioni di alimenti, bevande alcoliche,



superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba, biglietteria e ogni altra attività relativa allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni. -

Art. 5

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal deposito iniziale di euro 20.000 (ventimila) per l'acquisto della personalità giuridica e da ogni altra entrata successiva destinata a incrementarlo, inclusi lasciti, elargizioni e donazioni disposti in favore dell'Associazione. -

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale stabilite dal presente Statuto. -

Art. 6

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni di beni mobili e immobili, eredità, legati, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, liberalità, sponsorizzazioni, proventi da attività di raccolta fondi, introiti di qualsiasi genere, purché siano osservate le disposizioni di legge in materia, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. -

Art. 7

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. -

A tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come disposto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore. -

Art. 8

(Esercizio finanziario e bilancio di esercizio)

L'anno sociale coincide con l'anno solare: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. -

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -

Art. 9

(Norme generali di ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore. -

Possono aderire all'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso,

nazionalità, discriminazione economica, cultura, provenienza e religione, le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che partecipano alle attività con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. -----

Gli associati si dividono in soci fondatori e soci ordinari. -----

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a esercitare il diritto di voto, a essere eletti nelle cariche sociali. -----

Art. 10 -----

(Soci fondatori) -----

Sono soci fondatori coloro che nell'anno 2003 hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'Atto costitutivo. I soci fondatori hanno il diritto di dimettersi dal loro ruolo con le stesse modalità stabilite per tutti i soci dall'Art. 14 del presente Statuto. -----

Art. 11 -----

(Soci ordinari) -----

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche attualmente ammesse a tale ruolo e tutte le persone fisiche o giuridiche, enti del terzo settore o comunque senza fini di lucro nei limiti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore, che verranno **successivamente** ammesse a partecipare alla vita dell'Associazione e che si impegnano a partecipare attivamente alle sue attività e a contribuire al suo finanziamento. -----

Art. 12 -----

(Modalità di ammissione dei soci ordinari) -----

Chi intende essere ammesso come socio ordinario deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: -----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; ---
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. -----

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. -----

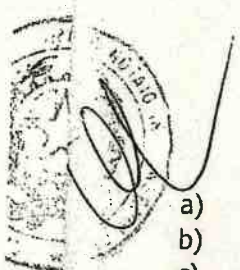
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

Lo status di socio ordinario ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 14 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione che abbiano un termine di conclusione prefissato. -----

Art. 13 -----

(Diritti e obblighi degli associati) -----

Tutti gli associati hanno il diritto di: -----

- 
- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -----
 - b) esaminare i libri sociali; -----
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; -----
 - d) frequentare i locali dell'Associazione; -----
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; -----
 - f) concorrere all'elaborazione e ad approvare il programma di attività;
 - g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; -----
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. -----
- Tutti gli associati hanno l'obbligo di: -----
- i) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; ---
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. -----

Art. 14

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -----
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. -----

Ogni associato può sempre recedere dall'Associazione. -----
Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, non appena viene accolta dal Consiglio Direttivo. -----

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. -----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione o ne siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Art. 15

(Organi)

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei Soci che include i soci fondatori e i soci ordinari; --
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- l'Organo di controllo e/o Revisore dei Conti, se obbligatorio per legge. -----

Art. 16

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, quali soci fondatori o soci ordinari. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche inviata per email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione - la quale deve essere convocata almeno 24 ore dopo la prima - e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati. -----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. -----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- b) approva il bilancio di esercizio; -----
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- d) delibera sulla esclusione degli associati; -----
- e) delibera a maggioranza qualificata sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- g) delibera a maggioranza qualificata lo scioglimento dell'Associazione; -----
- h) delibera a maggioranza qualificata la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; -----
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

I soci possono partecipare con pieni diritti all'Assemblea anche in videoconferenza, quando motivate ragioni ne impediscono la presenza di persona, purché siano rispettati i criteri di riconoscibilità e che sia accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti. -----

Una volta stabilita la validità della convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, fatti salvi i casi stabiliti al presente articolo dalle lettere e, g ed h. Infatti, per qualunque proposta di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

----- **Art. 17** -----

----- (Consiglio Direttivo) -----

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: -----

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -----
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; -----
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; -----
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; -----
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; -----
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati. -----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 4 (quattro) (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. -----

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di Consiglio Direttivo con 4 (quattro) membri, esso si intende valido alla presenza di almeno 2 (due) componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Solo in assenza del Presidente e in caso di parità, ha valore doppio il voto del Vicepresidente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- Art. 18 -----

----- (Presidente e Vice Presidente) -----

Il presidente è nominato dall'Assemblea. Una volta eletto è membro di diritto del Consiglio Direttivo. La durata della carica è di tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e comunque la sua durata è uguale a quella del Consiglio Direttivo. La carica è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo da lui stesso presieduto. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione. Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. -----

A tale proposito il Presidente: -----

- a) convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; -----

- b) illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, programmi preventivi di attività e le relazioni sull'attività svolta; -----
 - c) è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi; -----
 - d) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
 - e) cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell'Associazione; -----
 - f) coordina e attua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; -
 - g) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo. -
- Il Vicepresidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione. -----
- Egli dura in carica quanto il Presidente e quanto gli altri membri del Consiglio Direttivo. -----

----- Art. 19 -----

----- (Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo) -----

Il Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente e di concerto con esso, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

----- Art. 20 -----

----- (Organo di controllo e Revisore dei Conti) -----

L'Assemblea dei soci, in presenza dei presupposti di legge, nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, che deve essere composto da professionisti indipendenti e qualificati in grado di assolvere pienamente alla funzione in parola. -----

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. -----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Se ricorrono i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore dei Conti, in possesso dei requisiti di legge richiesti. -----

----- **Art. 21** -----

----- **(Informativa sociale)** -----

L'Associazione deve pubblicare annualmente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. -----

----- **Art. 22** -----

----- **(Libri)** -----

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: -----

- libro degli associati che contenga i nomi dei soci fondatori e dei soci ordinari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente. -----

----- **Art. 23** -----

----- **(Volontari)** -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

L'Associazione assicura tutti i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. -----

----- **Art. 24** -----

----- **(Lavoratori)** -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito per le APS dal Codice del Terzo Settore e sue successive modificazioni. -----

----- **Art. 25** -----

----- **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)** -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

----- **Art. 26** -----

----- **(Rinvio)** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. -----

F.to: Paola Venturi, Carmelo Gambacorta Notaio -----

Il sottoscritto Dr. CARMELO GAMBACORTA, Notaio
residente in Sansepolcro, iscritto al Collegio Notarile di
Arezzo, attesta la presente copia scritta su 5
fogli, conforme all'originale, il quale è munito delle fir-
me prescritte dalla legge
Si rilascia per RICONOSCIMENTO PERSONALITA' giuridica
Sansepolcro 16 aprile 2021

